




TRIBUNALE DI BOLZANO
LANDESGERICHT BOZEN



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN



PROCURA DELLA REPUBBLICA
STAATSANWALTSCHAFT BOZEN

CAMERA PENALE DI BOLZANO
Kammer der südtiroler Strafverteidiger



Allegato all'Espresso della Camera Penale Bolzano

Prot. n. 843/U/2020 – Trib. BZ

Prot. n. 759/U/2020 – Proc. BZ

Protocollo di intesa tra

Tribunale Ordinario di Bolzano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

Ordine degli Avvocati di Bolzano

Camera Penale di Bolzano

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", come modificato dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 17.3.2020;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 83 comma 7 letto d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 83 comma 7 letto e) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 83 comma 12 D.L. n. 18/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante video-conferenze o con collegamenti da remoto";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Bolzano hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Rilevato che l'Avvocatura ha sottolineato come il principio della concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l'oralità e la immediatezza della trattazione della procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui poggiano fondamentali diritti difensivi, che impone di rimarcare il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo per il periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, allo stato e non oltre la data del 15 aprile 2020.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

L'udienza di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia

1. Le udienze saranno tenute in video-collegamento, mediante la piattaforma MICROSOFT TEAMS. L'arrestato/fermato/interrogato detenuto in carcere sarà presente in video-collegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia dell'arrestato/fermato/interrogato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., l'ufficio GIP indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del Reparto di Polizia Giudiziaria prescelto per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato/fermato/interrogato verrà, di regola, autorizzato a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto.



2. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati i seguenti collegamenti:

- per la Polizia di Stato: presso la Questura di Bolzano, presso i Commissariati di PS di Brennero, Bressanone, Merano e San Candido, nonché presso il posto di Polizia di Malles;
- per l'Arma dei Carabinieri presso tutte le Compagnie della Provincia;
- per la Guardia di Finanza presso la sala polifunzionale del Comando Provinciale

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

3. Il difensore potrà scegliere se partecipare all'udienza mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare dal luogo ove si trova l'indagato in modalità remoto, ovvero decida di presenziare fisicamente nell'aula di udienza in Tribunale. L'udienza verrà celebrata presso l'aula A del Tribunale di Bolzano, nella quale saranno presenti il Gip ed il difensore, qualora non commesso da remoto, che realizzeranno il collegamento con l'arrestato/fermato mediante distinte postazioni. Il Pubblico Ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio di Procura.

4. Nell'ipotesi in cui vi sia la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza. In questo caso il difensore parteciperà all'udienza in Tribunale, di talché è garantita la partecipazione dell'indagato/imputato mediante l'assistenza dell'interprete e al difensore di poter contattare su di un'utenza riservata l'indagato con l'ausilio dell'interprete.

5. L'ufficio GIP il giorno della fissazione dovrà avvisare anche telefonicamente le parti delle modalità di collegamento e dell'orario. Il difensore, qualora non decida di presenziare in Tribunale o presso il luogo in cui si trova l'indagato, dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica (non PEC) per essere invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto. Ugualmente, il carcere ed il Pubblico Ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza.

6. Qualora il difensore decida di partecipare da remoto, gli atti se richiesti saranno trasmessi al difensore a mezzo pec, altrimenti, ove possibile, saranno condivisi in udienza mediante MICROSOFT TEAMS.

7. Il giorno dell'udienza il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore, anche se appartenente ad altro foro, dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate, qualora non decida di presenziare in Tribunale o presso il luogo in cui si trova l'indagato; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).

8. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condividerà sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore e, in ogni caso, ne darà sintetica lettura a verbale. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione ritenuta rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.




9. Il difensore può avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito che sono assicurati mediante utilizzo di linea telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

Udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante piattaforma MICROSOFT TEAMS.
2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove si recherà, di regola senza scorta.
3. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo e-mail al quale egli verrà contattato per il collegamento e dove verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).
4. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore - ove possibile - il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
6. Il difensore potrà scegliere se partecipare all'udienza mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di partecipare dal luogo ove si trova l'indagato in modalità remoto, ovvero decida di presenziare fisicamente all'udienza in Tribunale. L'udienza verrà celebrata nell'aula A del Tribunale di Bolzano, presso la quale saranno presenti il Giudice ed il difensore, qualora non connesso da remoto, che realizzeranno il collegamento con l'arrestato/fermato mediante distinte postazioni. Il Pubblico Ministero partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'ufficio di Procura
7. In ogni caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari.
8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (nome.cognome@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal or stamp of an authority.

La Segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:

- al difensore, se richiesto (attraverso l'indirizzo mail dallo stesso indicato);
- alla cancelleria del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
- al pubblico ministero designato per l'udienza.

9. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.

10. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.


11. Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore, qualora quest'ultimo non decida di presenziare in Tribunale o nel luogo presso il quale si trova l'imputato) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

12. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza. In questo caso il difensore parteciperà all'udienza in Tribunale, in modo da poter contattare su di un utenza riservata l'indagato con l'ausilio dell'interprete.

13. In ogni momento durante l'udienza il difensore e l'arrestato possono avere colloqui riservati mediante collegamenti telefonici o telematici, anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario.

14. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Ai fini di cui al presente protocollo il Giudice può procedere alle relative attività mediante videoconferenza o altro sistema di collegamento da remoto, individuato dalla DGSIA, in caso di indisponibilità del sistema MICROSOFT TEAMS. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.



Si stabilisce che l'operatività del presente protocollo decorre dal giorno 8 aprile 2020 e sino al giorno 15 aprile 2020 di cui al Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, e si protrarrà senza necessità di proroghe formali nel caso in cui detto periodo di sospensione fosse prorogato con disposizione normativa e limitatamente a tale periodo.

Le parti si impegnano a condividere periodiche verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti necessarie misure.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il giudice dott. Emilio Schoensberg (Tribunale), il Magrif dott. Günther Morandell (Procura della Repubblica) e l'avv. Andrea Gnechi e l'avv. Alessandro Tonon (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale).

Bolzano, 06 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale di Bolzano

Il Presidente dell'Ordine degli avv.ti di Bolzano

Il Procuratore della Repubblica di Bolzano

Il Presidente delle camere penali di Bolzano

